

**SENTENZA**

**Cassazione penale sez. II - 24/02/2021, n. 18610**

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO	Domenico	-	Presidente	-
Dott. VERGA	Giovanna	-	Consigliere	-
Dott. TUTINELLI	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. PERROTTI	Massimo	-	Consigliere	-
Dott. SARACO	Antonio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;  
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del  
Sostituto Procuratore generale MASTROBERARDINO PAOLA, che ha  
concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;  
letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato ANTONINO DENARO, che ha  
concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.  
a seguito di trattazione a norma del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,  
art. 23, comma 8, senza l'intervento del Procuratore generale e  
delle parti.

**RITENUTO IN FATTO**

1. M.A. ricorre avverso la sentenza in data 8/4/2019 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 8/4/2013 del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.

1.1. Con il ricorso fa presente che la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione rilasciata personalmente presso la Stazione dei Carabinieri di Pontedera in data 24 giugno 2019. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso é stato trattato a norma del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.

E' stata, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

E' stata altresì letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato ANTONINO DENARO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si é estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 c.p..

Va a tal proposito rilevato che la querela é stata ritualmente rimessa dal querelante con dichiarazione resa personalmente davanti ai Carabinieri e raccolta in un verbale sottoscritto dalla stessa persona offesa.

Non si ha, invece, un'accettazione espressa da parte del querelato.

Tanto, tuttavia, non impedisce l'efficacia della remissione, dovendosi ribadire che ai fini dell'efficacia della remissione di querela non é indispensabile l'accettazione, dato che, per espressa previsione di legge, a tal fine é sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (cfr. in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 7072 del 12/01/2011, Castillo Rv. 249412 - 01).

La proposizione di in ricorso all'esclusivo fine di far valere la remissione di querela si mostra del tutto incompatibile con una eventuale volontà di ricusarla, essendo chiara espressione dell'esistenza di un'accettazione tacita della stessa.

Va da ultimo ricordato che questa Corte ha già spiegato che "é ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione", (Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01).

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per remissione della querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021